



Corte III

C-2922/2013, C-2987/2013

Sentenza del 27 aprile 2015

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Markus Metz e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

Nelle cause

C-2922/2013

1. **Helsana Assicurazioni SA**, viale Portone 2,
6501 Bellinzona,
2. **Progrès Versicherungen AG**, casella postale,
8081 Zurigo,
3. **Sansan Versicherungen AG**, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
4. **Avanex Versicherungen AG**, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
5. **maxi.ch Versicherungen AG**, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
6. **indivo Versicherungen AG**, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
7. **Sanitas Grundversicherungen AG**, Jänergasse 3,
casella postale 2010, 8021 Zurigo,
8. **Compact Grundversicherungen AG**, Jänergasse 3,
casella postale 2010, 8021 Zurigo,
9. **Wincare Versicherungen**, Konradstrasse 14,
casella postale 299, 8401 Winterthur,
10. **KPT Krankenkasse AG**, Tellstrasse 18,
casella postale 8624, 3001 Berna,

-
11. **Agilia Krankenkasse AG**, Mühlering 5,
casella postale 246, 6102 Malters,
 12. **Publisana Krankenkasse AG**, Hauptstrasse 24,
casella postale, 5201 Brugg,
 13. **Kolping Krankenkasse AG**, Ringstrasse 16,
casella postale 198, 8600 Dübendorf,

ricorrenti rappresentate da Helsana Assicurazioni,

e

C-2987/2013

1. **CSS Kranken-Versicherung AG**, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
2. **Aquilana Versicherungen**, Bruggerstrasse 46,
5401 Baden,
3. **Moove Sympany AG**, Jupiterstrasse 15,
casella postale 234, 3000 Berna,
4. **Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln**, Hauptstrasse 61, casella postale 57,
8840 Einsiedeln,
5. **PROVITA Gesundheitsversicherung AG**, Brunngasse 4,
casella postale, 8401 Winterthur,
6. **Sumiswalder Krankenkasse**, Spitalstrasse 47,
3454 Sumiswald,
7. **Krankenkasse Steffisburg**, Unterdorfstrasse 37,
casella postale, 3612 Steffisburg,
8. **CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG**, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna,
9. **Atupri Krankenkasse**, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65,
10. **Avenir Krankenversicherung AG**, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
11. **Krankenkasse Luzerner Hinterland**, Luzernstrasse 19,
6144 Zell,
12. **ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG**,
Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,
13. **Vivao Sympany AG**, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea,
14. **Krankenversicherung Flaachthal AG**,
Bahnhofstrasse 22, casella postale 454, 8180 Bülach,
15. **Easy Sana Krankenversicherung AG**, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
16. **Genossenschaft Glarner Krankenversicherung**,
Säge 5, 8767 Elm,
17. **Cassa da malsauns LUMNEZIANA**, casella postale 41,
7144 Vella,

-
18. **KLuG Krankenversicherung**, Gubelstrasse 22, 6300 Zugo,
 19. **EGK Grundversicherungen**, Brislachstrasse 2, casella postale, 4242 Laufen,
 20. **sanavals Gesundheitskasse**, Haus ISIS, casella postale 18, 7132 Vals,
 21. **Krankenkasse SLKK**, Hofwiesenstrasse 370, casella postale, 8050 Zurigo,
 22. **sodalis gesundheitsgruppe**, Balfrinstrasse 15, 3930 Visp,
 23. **vita surselva**, Bahnhofstrasse 33, casella postale 217, 7130 Ilanz,
 24. **Krankenkasse Zeneggen**, Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
 25. **Krankenkasse Visperterminen**, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
 26. **Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société coopérative**, Place centrale, casella postale 13, 1937 Orsières,
 27. **Krankenkasse Institut Ingenbohl**, casella postale 57, 8840 Einsiedeln,
 28. **Stiftung Krankenkasse Wädenswil**, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
 29. **Krankenkasse Birchmeier**, Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
 30. **kmu-Krankenversicherung**, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthur,
 31. **Krankenkasse Stoffel Mels**, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
 32. **Krankenkasse Simplon**, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf,
 33. **SWICA Krankenversicherung AG**, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
 34. **GALENOS Kranken- und Unfallversicherung**, Militärstrasse 36, casella postale, 8021 Zurigo,
 35. **rhenusana**, Heinrich-Wild-Strasse 210, casella postale, 9435 Heerbrugg,
 36. **Mutuel Assurance Maladie SA**, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
 37. **Fondation AMB**, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble,
 38. **INTRAS Krankenversicherung AG**, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
 39. **Philos Kranken- und Unfallversicherung**, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
 40. **Visana AG**, Weltpoststrasse 19/21, casella postale 253, 3000 Berna 15,
 41. **Agrisano Krankenkasse AG**, Laurstrasse 10,

5201 Brugg,
42. **sana24 AG**, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
43. **Arcosana AG**, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna,
44. **vivacare AG**, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
45. **Sanagate AG**, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
46. **SUPRA Caisse maladie**, Chemin de Primerose 35,
casella postale 190, 1000 Losanna 3,
47. **ASSURA Kranken- und Unfallversicherung**,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, casella postale 533,
1009 Pully,

ricorrenti 2-37, 39-42, 44, 46 e 47 rappresentate da
Tarifsuisse SA,
a sua volta rappresentata dall'avv. dott. Vincent Augustin,

ricorrenti 1, 38, 43 e 45 rappresentate da
CSS Assicurazione malattie SA,

contro

1. **Associazione svizzera di fisioterapia - Associazione Ticino (ASF-TI)**, Physio Ticino,
2. **Associazione svizzera di fisioterapia**, Physioswiss,
3. **A._____ et altera** (membri di Physio Ticino),
4. **B._____ et altera** (organizzazioni di fisioterapia
secondo l'art. 52a OAMal e membri di Physioswiss e Physio
Ticino),
opponenti,
rappresentati dall'Associazione svizzera di fisioterapia,
Physioswiss,
a sua volta rappresentata dall'avv. Christine Boldi e
dall'avv. Dominik Dall'O,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
rappresentato dalla Divisione della salute pubblica,
autorità inferiore,

Oggetto

Fissazione del valore del punto riguardante le prestazioni dei
fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati
del Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2013 (decreto
esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
del Ticino del 24 aprile 2013).

Fatti:**A.**

Il 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione tariffale sottoscritta il 1° settembre 1997 tra la Federazione svizzera dei fisioterapisti (FSF, ora Associazione svizzera di fisioterapia [Physioswiss]) e, fra le altre parti, il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS, ora santésuisse), che aveva istituito, al 1° gennaio 1998, una struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche, che si applicava a tutti i fisioterapisti membri della FSF o che avevano aderito al CAMS. Il documento "Tariffa" (allegato 1 della convenzione) definiva la struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le singole prestazioni. Il valore del punto (valore modello nazionale del punto) di fr. 1.-, concordato tra le parti, giusta l'art. 8 cpv. 4 della convenzione, non è però stato approvato. Il Consiglio federale ha poi stabilito, in una decisione su ricorso del 18 ottobre 2000 concernente la fissazione del valore del punto per le prestazioni di fisioterapia nei cantoni di Appenzello Interno e Appenzello Esterno (RAMI 5/2011 pag. 456 segg.), il valore modello nazionale del punto a fr. 0.94, valore del punto che doveva, se del caso, essere adattato in ogni cantone (DTAF 2014/18 lettera A.a; v. anche doc. 7, allegati 1, 11 e 20, incarto CS TI).

B.

Con decreto esecutivo del 10 giugno 1998, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (in seguito, Consiglio di Stato del Cantone Ticino [CS TI]), ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo, ha fissato il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti a fr. 0.87 a partire dal 1° gennaio 1998 (doc. 1, incarto CS TI).

C.

Con istanza del 22 dicembre 2006, Physioswiss ha chiesto al Consiglio federale di aumentare il valore modello nazionale del punto da fr. 0.94 a fr. 1.06 (doc. 7, allegato 7, incarto CS TI). Con scritto del 22 febbraio 2007, l'Ufficio federale della sanità pubblica non è entrato nel merito della domanda di Physioswiss, il Consiglio federale non essendo competente per pronunciarsi in merito alla fissazione del valore del punto (doc. 7, allegato 8, incarto CS TI).

D.

L'11 dicembre 2009, Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la Convenzione tariffale del 1° settembre 1997 (doc. 7, allegati 9 e 10, incarto CS TI).

E.

Con istanza del 22 dicembre 2011, Physio Ticino, a seguito del fallimento delle trattative tariffali fra le parti, ha chiesto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la fissazione del valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche a fr. 0.97 a partire dal 1° luglio 2011 (doc. 7, incarto CS TI). Il 9 ottobre 2012, Supra e Assura hanno proposto il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87. Il 15 ottobre 2012, la Cooperativa di acquisti HSK ha chiesto la reiezione dell'istanza. Il 29 novembre 2012, Tarifsuisse ha postulato la fissazione di un valore del punto non superiore a fr. 0.87. Nella presa di posizione del 5 febbraio 2013, la Sorveglianza dei prezzi ha raccomandato al Consiglio di Stato di fissare il valore del punto a fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio 2013 (doc. 9a, 9f, 9g e 11, incarto CS TI).

F.

Con scritto del 7 marzo 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha informato il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino in merito ad un accordo contrattuale tra la Cooperativa medesima e l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti (ASPI/SVFP) per l'aumento del valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche di fr. 0.04 in tutti i cantoni dal 1° aprile 2013, con riserva dell'approvazione dell'accordo da parte dell'autorità competente (doc. 13b, incarto CS TI).

G.

Con decreto esecutivo del 24 aprile 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 34 del 26 aprile 2013), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo e rilevato come i fisioterapisti avessero continuato a fatturare con un valore del punto di fr. 0.87, ha fissato il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino a fr. 0.97 a partire dal 1° gennaio 2013. Detta autorità ha in particolare indicato che si giustificava un riconoscimento del rincaro (nazionale) dal 1998 al 2012 in ragione di un valore del punto rimasto invariato dal 1998 e che occorreva altresì tenere conto dell'incidenza sulla spesa medica ambulatoriale dei cambiamenti strutturali e normativi intercorsi dal 1998 (doc. TAF 1, allegato A nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 1, allegato 1 nella causa C-2987/2013).

H.

H.a Il 23 maggio 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale

ha chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecutivo e di riflesso il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87. In via subordinata, ha postulato la sospensione del decreto esecutivo e la fissazione del valore del punto a fr. 0.87 sino all'adozione di una (nuova) struttura tariffale uniforme a livello svizzero. La ricorrente ha segnalato che un adeguamento del valore del punto alla compensazione del rincaro è inaccettabile poiché questo metodo di calcolo non tiene conto dei principi della tariffazione (art. 59c cpv. 1 OAMal; doc. TAF 1 nella causa C-2922/2013).

H.b Il 24 maggio 2013, 47 assicuratori malattie, rappresentati da Tarifsuisse SA (in seguito, ricorrenti o Tarifsuisse SA), hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecutivo e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente. In via subordinata, hanno postulato l'accoglimento del ricorso e la fissazione di un valore del punto di fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio 2013. Si sono in particolare doluti di un'insufficiente motivazione del decreto impugnato, di una violazione del diritto federale, segnatamente dei principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4 LAMal) e dei principi della tariffazione (art. 59c OAMal), di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente per quanto attiene ai dati sui costi e le prestazioni dei fisioterapisti, nonché dell'inadeguatezza del decreto impugnato (doc. TAF 1 nella causa C-2987/2013).

H.c L'11 giugno 2013 rispettivamente il 27 giugno 2013, Tarifsuisse SA e la Cooperativa di acquisti HSK hanno versato un anticipo spese di fr. 4'000.- ciascuna (doc. TAF 2 e 4 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 2 e 4 nella causa C-2987/2013).

I.

Con provvedimento del 5 giugno 2013, questo Tribunale ha deciso che il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino è fissato a fr. 0.87 per la durata della procedura ricorsuale. Il Tribunale ha altresì congiunto le cause C-2922/2013 e C-2987/2013 (doc. TAF 3 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 3 nella causa C-2987/2013).

J.

Con decisione del 7 giugno 2013, il Consiglio federale non è entrato nel merito della proposta di Physioswiss di fissare un valore modello nazionale del punto per le prestazioni fisioterapeutiche. Ha in particolare rilevato che

la struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le prestazioni dei fisioterapisti è sempre valida e che la stessa si applica anche se tra Physioswiss e gli assicuratori malattia non è stato sottoscritto alcun accordo. I partner tariffali sono competenti per la fissazione del valore del punto e, nel caso in cui le parti non riescano ad accordarsi, spetta ai Cantoni fissare un valore del punto cantonale per le prestazioni fisioterapeutiche (doc. TAF 8 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 8 nella causa C-2987/2013).

K.

Nella risposta del 4 luglio 2013, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto la reiezione dei ricorsi. Detta autorità ha rilevato di aver fissato il valore del punto a fr. 0.97 in virtù della struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le prestazioni dei fisioterapisti in vigore dal 1998 (e tutt'ora valida) e del relativo modello di calcolo del Consiglio federale nonché conto tenuto della compensazione del rincaro e dei costi per fisioterapista. Il Consiglio di Stato ha poi auspicato che gli assicuratori malattie e le associazioni dei fisioterapisti si accordino in merito ad una (nuova) struttura tariffale aggiornata e ad un conseguente valore del punto cantonale (doc. TAF 5 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 5 nella causa C-2987/2013).

L.

Con osservazioni del 5 luglio 2013, Physioswiss ha postulato, previa visione dell'integralità degli atti di causa e dopo ulteriore scambio di scritti, la reiezione dei ricorsi nella misura in cui ammissibili. In particolare, ha segnalato che la struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche del 1998 è tuttora applicabile, che i governi cantonali sono competenti per la fissazione del valore del punto cantonale, che l'accordo tra la Cooperativa di acquisti HSK e l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti di un aumento del valore del punto di fr. 0.04 in tutti i cantoni (segnatamente un aumento da fr. 0.87 a fr. 0.91 nel Cantone Ticino) giustifica la necessità di un aumento del valore del punto cantonale e che la decisione di fissazione del valore del punto del Consiglio di Stato del Cantone Ticino è conforme ai principi di legalità, d'equità e di economicità (doc. TAF 6 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 6 nella causa C-2987/2013).

M.

Con decisione incidentale del 19 agosto 2013, questo Tribunale ha respinto la domanda di Physioswiss del 5 luglio 2013 di revoca dell'effetto sospensivo al ricorso (doc. TAF 11 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 11 nella causa C-2987/2013).

N.

Nella presa di posizione del 18 settembre 2013, la Sorveglianza dei prezzi ha confermato la propria raccomandazione di un valore del punto per prestazioni fisioterapeutiche di fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio 2013. Detta autorità ritiene necessaria una revisione della struttura tariffale, precisando che la stessa deve basarsi sui dati attuali relativi alle prestazioni dei fisioterapisti. Ha precisato che il valore del punto è calcolato sulla base della formula dettata dalla prassi del Consiglio federale e tenuto conto dell'evoluzione dei costi cantonali di fisioterapia, dei costi per fisioterapista, dei costi per assicurato e dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo dal 2004 al 2011. Infine, ha osservato che, secondo giurisprudenza, un adeguamento del valore del punto cantonale alla compensazione del rincaro è inammissibile. Un'eventuale presa in considerazione del rincaro deve essere concordata tra i partner tariffali a livello svizzero, la compensazione del rincaro dovendo essere calcolata sui costi totali dell'istituto modello nazionale e non sul valore del punto (doc. TAF 13 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 13 nella causa C-2987/2013).

O.

Nella presa di posizione dell'11 dicembre 2013, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha indicato che, a prescindere dal fatto che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione nazionale sulle prestazioni di fisioterapia del 1° settembre 1997, la struttura tariffale resta comunque applicabile in virtù della decisione del Consiglio federale del 1° luglio 1998. Ha poi rammentato i principi tariffali, secondo cui, in particolare, le tariffe devono essere determinate sulla base di dati sulle prestazioni e sui costi, dimostrati in modo trasparente e corrispondenti a prestazioni fornite in maniera efficace (art. 43 e 46 LAMal e art. 59c OAMal), ciò che esclude un adeguamento delle tariffe all'aumento del costo della vita. Ha rilevato che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 non permette di evincere se il Consiglio di Stato ha rispettato detti principi tariffali. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha quindi postulato l'ammissione del ricorso, l'annullamento del decreto esecutivo del 24 aprile 2013 ed il rinvio degli atti di causa al Consiglio di Stato del Cantone Ticino affinché si pronunci nuovamente sul valore del punto tariffale (doc. TAF 15 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 15 nella causa C-2987/2013). Detta presa di posizione è trasmessa alle parti unitamente al presente giudizio.

P.

Con istanza del 17/22 aprile 2014, Tarifsuisse SA (ad eccezione di 4 assicuratori malattie) e Physioswiss hanno postulato la sospensione delle procedure di ricorso in esame in ragione della possibile conclusione di una

convenzione tariffale. Nella misura in cui, in virtù del principio del primato delle negoziazioni, la fissazione d'autorità di un valore del punto è sussidiaria, le procedure di ricorso in esame sarebbero divenute superflue (doc. TAF 16 nella causa C-2987/2013).

Q.

Con scritto del 10 luglio 2014, Tarifsuisse SA ha indicato di non più rappresentare CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intrass Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, gli stessi essendo ormai rappresentati da CSS Assicurazione malattie SA (doc. TAF 17 nella causa C-2987/2013).

R.

Con sentenza di riferimento del 28 agosto 2014, il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione del Consiglio di Stato del Canton Turgovia mediante la quale quest'ultimo ha aumentato (da fr. 0.92 a fr. 0.97) il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti indipendenti. Questo Tribunale ha rilevato che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione tariffale nazionale tra gli assicuratori malattia e l'associazione svizzera dei fisioterapisti, che era stata approvata dal Consiglio federale il 1° luglio 1998. La disdetta della convenzione tariffale ha comportato la decadenza della struttura tariffale nazionale e dal 1° luglio 2011 non esiste più alcuna struttura tariffale nazionale. A seguito della disdetta della convenzione nazionale, la decisione del Consiglio di Stato turgoviese è rimasta sprovvista del fondamento su cui poggiava il valore del punto fissato per il Canton Turgovia. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre stabilito che, in assenza di una convenzione tariffale, il governo cantonale è tenuto, ai sensi dell'art. 59c OAMal, a garantire l'esecuzione di un'analisi della situazione nel cantone e, sulla base di quest'ultima, a fissare una tariffa cantonale conforme ai principi e alle disposizioni della LAMal (in particolare, economicità, calcolo secondo le regole dell'economia, struttura adeguata, costi il più possibile convenienti; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014).

S.

Con scritto del 2 febbraio 2015, Physioswiss ha informato questo Tribunale in merito ad un accordo tra Physioswiss medesima e Tarifsuisse SA di rinuncia alla motivazione delle sentenze nelle cause connesse alla causa di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 nella misura in cui le sentenze che saranno pronunciate nelle cause connesse pendenti siano conformi al di-

spositivo della sentenza di riferimento e fissino delle spese processuali ridotte e la compensazione delle ripetibili fra le parti (doc. TAF 18 nella causa C-2987/2013).

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA e dell'art. 47 LAMal, del governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa.

1.3 La procedura è disciplinata dalla LTAF e dalla PA, per rinvio dell'art. 53 cpv. 2 LAMal, fatte salve le eccezioni enunciate alle lettere a) ad e) di questo paragrafo. In particolare, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà adito la decisione impugnata; nuove conclusioni non sono ammissibili. Di principio, non si procede a un ulteriore scambio di scritti (art. 53 cpv. 2 lett. a] e d] LAMal). Le disposizioni della LPGa (RS 830.1) non sono altresì applicabili al caso concreto (art. 1 cpv. 2 lett. b LAMal).

1.4 La Cooperativa di acquisti HSK e Tarifsuisse SA, che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, ed il gruppo CSS Assicurazione malattie SA, che ha poi partecipato al procedimento dinanzi a questo Tribunale, i cui assicuratori erano però inizialmente rappresentati da Tarifsuisse SA, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica del decreto esecutivo impugnato dal momento che, quali assicuratori malattia, sono particolarmente toccati dal menzionato decreto di fissazione del valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti negli studi privati del Cantone Ticino. Per conseguenza, i ricorrenti hanno diritto di ricorrere nel caso in esame (art. 48 PA).

1.5 I ricorsi sono stati interposti tempestivamente e rispettano i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA). Gli anticipi spese sono stati corrisposti entro i termini accordati. I ricorsi sono pertanto ammissibili.

2.

2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, il procedimento si svolge di regola in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 PA prima frase). Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2 PA seconda frase).

2.2 Nel caso in esame, il decreto esecutivo impugnato del 24 aprile 2013, è stato redatto in italiano. Benché il gravame del 24 maggio 2013 di Tarifsuisse SA sia stato redatto in tedesco (la ricorrente avendo altresì indicato nel gravame di essere d'accordo che il procedimento si svolgesse in lingua italiana), nel presente procedimento è determinante la lingua italiana e si giustifica pertanto di redigere la presente sentenza in italiano.

3.

3.1 Physio Ticino (associazione ticinese di fisioterapia), quale associazione che rappresenta i propri membri, fornitori di prestazioni, ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LAMal, nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 137 II 40 consid. 2.6.4) e che è stata parte, rappresentata da Physioswiss, al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è opponente nella procedura di ricorso in esame ed ha qualità di parte (art. 6 PA; sentenze del TAF C-5473/2013 del 9 gennaio 2015 consid. 2.1 e C-6229/2011 del 5 maggio 2014 consid. 2).

3.2 Nell'ambito della procedura di ricorso in esame, per i motivi esposti nella decisione parziale C-2461/2013, C-2468/2013 del 29 gennaio 2014, a cui si rinvia (decisione parziale del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 29 gennaio 2014 consid. 3; decisione parziale che ha preceduto la sentenza di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014), a Physioswiss non può essere riconosciuta la qualità di opponente per mancanza di legittimazione in assenza di un interesse degno di protezione proprio e diretto (interesse associativo egoistico) rispetto all'interesse di Physio Ticino (che assiste e rappresenta), mentre A._____ et altera e B._____ et altera hanno qualità di opposenti, agli stessi, quali membri di Physio Ticino (associazione che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore) essendo riconosciuto un interesse proprio (art. 6 PA;

sentenza del TAF C-5473/2013 del 9 gennaio 2015 consid. 2.2). Per conseguenza, non si entra nel merito delle conclusioni di Physioswiss nella misura in cui le stesse sono presentate per Physioswiss medesima.

4.

4.1 Giova dapprima esaminare la domanda del 17/22 aprile 2014 degli opposenti e di Tarifsuisse SA di sospensione delle procedure di ricorso in esame (in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PCF, RS 273], per rimando dell'art. 37 LTAF e dell'art. 4 PA), in ragione della conclusione di un accordo tariffale relativo alle prestazioni di fisioterapia nel Cantone Ticino. Siffatta domanda va respinta, ritenuta l'assenza di una struttura tariffale nazionale approvata o stabilita dal Consiglio federale quale base per la fissazione del valore del punto cantonale (cfr. sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre 2014). Peraltro, la causa è pronta per essere decisa, e non va dimenticato che gli opposenti e Tarifsuisse SA hanno chiesto essi stessi, con scritto del 2 febbraio 2015, l'evasione della vertenza in esame, così rinunciando implicitamente alla loro richiesta di sospensione.

4.2 La domanda degli opposenti e di Tarifsuisse SA del 2 febbraio 2015 tendente ad ottenere che questo Tribunale pronunci, giusta l'art. 35 cpv. 3 PA per rinvio dell'art. 37 LTAF, una sentenza senza indicazione dei motivi – nella misura in cui il dispositivo sia conforme a quello della sentenza di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014, con conseguenti spese processuali ridotte e compensazione delle ripetibili fra le parti – è pure respinta, segnatamente in considerazione del fatto la domanda stessa non è stata presentata da tutte le parti in causa (cfr. sentenza del TAF C-2059/2013 del 27 febbraio 2015 consid. 3.3).

4.3 Infine, è respinta anche la domanda formulata a suo tempo (cfr. scritto di osservazioni del 5 luglio 2013 [doc. TAF 6 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 6 nella causa C-2987/2013]) dagli opposenti di un ulteriore scambio di scritti, previa visione dell'integralità degli atti di causa. Da un lato, giusta l'art. 53 cpv. 2 lett. d LAMal di principio non si procede ad un ulteriore scambio di scritti. D'altro lato, con il più volte menzionato scritto del 2 febbraio 2015 gli opposenti hanno sollecitato la pronuncia di una sentenza nelle procedure in esame, rinunciando in tal modo anche alla richiesta di edizione dell'integralità degli atti di causa dell'autorità inferiore. Stessa sorte va riservata alla richiesta di una perizia formulata da Tarifsuisse SA nel gravame (doc. TAF 1 nella causa C-2987/2013) cui ha de facto rinunciato con il già citato scritto del 2 febbraio 2015 (v. altresì su questo punto

la sentenza del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014 consid. 6.2).

5.

5.1 Con il ricorso in esame dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro una decisione di fissazione della tariffa, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LAMal, possono essere invocati una violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, un accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti oppure un'inadeguatezza (art. 49 PA in relazione con l'art. 53 cpv. 2 LAMal).

5.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalle ricorrenti (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3).

6.

Ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 e 4 LAMal, i fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo prezzi o tariffe, che sono stati stabiliti, di principio, per convenzione con gli assicuratori oppure dalle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. Le tariffe per singola prestazione devono basarsi su una struttura tariffale uniforme, stabilita per convenzione a livello nazionale. Se le parti alla convenzione non si accordano sulla struttura tariffale uniforme, quest'ultima è stabilita dal Consiglio federale (art. 43 cpv. 5 LAMal). Se, in seguito, nessuna convenzione tariffale può essere stabilita tra fornitori di prestazione ed assicuratori a livello cantonale, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa (art. 47 cpv. 1 LAMal; DTAF 2014/18 consid. 4.3).

7.

7.1 Il 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione tariffale del 1° settembre 1997, che aveva istituito, al 1° gennaio 1998, una struttura tariffale nazionale uniforme per le prestazioni fisioterapeutiche, la cui tariffa ed i relativi allegati si applicavano a tutti i fisioterapisti membri della FSF o che avevano aderito al CAMS. Era stato stabilito, in virtù della menzionata struttura tariffale nonché della decisione su ricorso del Consiglio federale del 18 ottobre 2000, un valore modello nazionale del punto di

fr. 0.94, che doveva poi essere adattato in ogni cantone sulla base dell'inchiesta sulla struttura degli affitti e dell'inchiesta sulla struttura dei salari, secondo i dati elaborati dell'Ufficio federale di statistica (DTAF 2014/18 consid. 5.4; lettera A del presente giudizio).

7.2 Questo Tribunale ha rilevato, nella più volte menzionata sentenza del 28 agosto 2014, che la fissazione del valore del punto cantonale deve essere basata su una struttura tariffale nazionale in vigore (DTAF 2014/18 consid. 5.5.1). Dal momento che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione tariffale nazionale in vigore dal 1° gennaio 1998, la struttura tariffale nazionale è divenuta caduca (DTAF 2014/18 consid. 5.5.3). Dal 1° luglio 2011, nel Cantone Ticino, in assenza di una convenzione tariffale applicabile alle prestazioni fisioterapeutiche fornite in studi indipendenti, i fisioterapisti hanno continuato a fatturare secondo il sistema previgente, vale a dire con un valore del punto di fr. 0.87 (decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino). Nel frattempo, il Consiglio federale non ha approvato e neppure stabilito alcuna nuova struttura tariffale nazionale (DTAF 2014/18 consid. 5.5.4; art. 43 cpv. 5 LAMal).

7.3 Ritenuto che il valore del punto cantonale deve essere concordato tra le parti alla convenzione tariffale oppure fissato, in modo autoritativo, dal governo cantonale sulla base di una struttura tariffale nazionale approvata o stabilita dal Consiglio federale, il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nella misura in cui non è fondato su una struttura tariffale nazionale in vigore, incorre nell'annullamento. Da quanto esposto, discende che i ricorsi, nella misura in cui postulano l'annullamento dell'impugnato decreto esecutivo del 24 aprile 2013, devono essere accolti (DTAF 2014/18 consid. 5.5.4).

8.

8.1 Ritenuto che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato va annullato per il motivo precedentemente indicato, non è necessario pronunciarsi sulle censure sollevate dalle ricorrenti, secondo cui, in particolare, la decisione di fissazione del valore del punto viola i principi di equità, di economicità e della tariffazione (art. 46 LAMal e art. 59c OAMal). Questo Tribunale non può altresì fissare, come richiesto dalla Cooperativa di acquisti HSK a titolo principale (doc. TAF 1 pag. 5 nella causa C-2922/2013), il valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche a fr. 0.87 dal momento che la struttura tariffale nazionale è divenuta caduca, le tariffe

per singola prestazione dovendo in effetti basarsi su una struttura tariffale nazionale uniforme ed in vigore (DTAF 2014/18; art. 43 cpv. 5 LAMal).

8.2 Infine, in merito all'allegazione degli opposenti, secondo cui la struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche del 1998 è tutt'ora in vigore (doc. TAF 6 pag. 6), si rinvia alla motivazione della sentenza di riferimento del 28 agosto 2014 (DTAF 2014/18 consid. 5.5.3). Occorre peraltro rilevare che Physioswiss ha disdetto unilateralmente la convenzione tariffale. Ora, secondo gli art. 1 cpv. 2 e 10 della menzionata convenzione, gli allegati alla convenzione, fra cui l'allegato 1 (Tariffa), sono parte integrante della Convenzione. Per conseguenza, la disdetta della convenzione tariffale ha comportato la decadenza della struttura tariffale nazionale. Se Physioswiss avesse voluto rinegoziare la struttura tariffale nazionale, avrebbe dovuto avviare delle trattative in tal senso senza disdire la convenzione, conformemente all'art. 10 cpv. 4 della menzionata convenzione, secondo cui la convenzione, le sue parti integranti o gli accordi separati possono, di comune accordo, essere modificati in qualsiasi momento, anche senza disdetta (cfr. sentenza del TAF C-2059/2013 del 27 febbraio 2015 consid. 6.4).

9.

Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese processuali e delle ripetibili che concerne il gruppo di assicuratori rappresentato da Tarifsuisse SA, comprende anche la CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intrass Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA – ossia i ricorrenti n. 1, 38, 43 e 45 – ritenuto che sono stati rappresentati da Tarifsuisse SA per l'essenziale della procedura ricorsuale (e che non hanno inoltrato allegati da quando hanno rinunciato ad essere rappresentati da Tarifsuisse SA).

9.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.

9.2 Le spese processuali di fr. 4'000.-, sono poste a carico degli opposenti, rappresentati da Physioswiss, in ragione di fr. 2'000.- e della Cooperativa di acquisti HSK, soccombente nella misura in cui ha postulato il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87, pure in ragione di fr. 2'000.- (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre 2014).

9.3 Visto l'esito della causa, gli anticipi equivalenti alle presunte spese processuali di fr. 4'000.- ciascuno versati dalla Cooperativa di acquisti HSK e da Tarifsuisse SA saranno restituiti alla prima in misura di fr. 2'000.- ed alla seconda, vincente integralmente in causa, in ragione di fr. 4'000.-, mediante versamento sul conto che le stesse indicheranno a questo Tribunale.

9.4

9.4.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (v. anche art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9.4.2 Ritenuto che Tarifsuisse SA, integralmente vincente in causa, è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica l'attribuzione di un'indennità per ripetibili. La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessivamente in fr. 6'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico degli opposenti (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre 2014).

9.4.3 Per contro, ritenuto che la Cooperativa di acquisti HSK non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, di cui si sono peraltro occupate delle persone al beneficio di un contratto di lavoro, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 9 al. 2 TS-TAF).

9.4.4 La Cooperativa di acquisti HSK rifonderà agli opposenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (cfr. sentenza del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014 consid. 7.2).

10.

Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le decisioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF. Pertanto, il presente giudizio è definitivo.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Le istanze di parte di cui al considerando 4 sono respinte.

2.

Il ricorso di Tarifsuisse SA è accolto e quello della Cooperativa di acquisti HSK è parzialmente accolto nel senso che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino è annullato.

3.

Le spese processuali di fr. 4'000.- sono poste a carico degli opposenti in ragione di fr. 2'000.- e della Cooperativa di acquisti HSK in ragione di fr. 2'000.-. Gli anticipi equivalenti alle presunte spese processuali di fr. 4'000.- ciascuno versati dalla Cooperativa di acquisti HSK e da Tarifsuisse SA saranno restituiti alla prima in misura di fr. 2'000.- ed alla seconda in ragione di fr. 4'000.-.

4.

Gli opposenti rifonderanno a Tarifsuisse SA fr. 6'000.- a titolo di spese ripetibili e la Cooperativa di acquisti HSK rifonderà agli opposenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

5.

Comunicazione a:

- Cooperativa di acquisti HSK (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
- rappresentante Tarifsuisse SA (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
- rappresentante degli opposenti (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
- CSS Assicurazione malattie SA e consorti (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
- autorità inferiore (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
- Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
- Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Data di spedizione: